



COMUNE DI SAN QUIRINO

Provincia di Pordenone

STATUTO COMUNALE MODIFICHE APPORTATE CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 09 DEL 18.02.2008

Art. 64 bis – Rilascio autorizzazioni e concessioni edilizie -

Ai sensi dell'art.107 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 43 della L.R. n. 5/2007 e dell'art. 20 del D.P.R. 17.9.2007, n. 0296/Pres.F.V.G., il permesso a costruire viene rilasciato dal Responsabile dell'Area Edilizia e Urbanistica.

Art.69 – Modifiche dello Statuto

Lo Statuto e le relative modificazioni sono deliberati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati per eccesso, dei componenti assegnati al Consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; il tal caso lo Statuto e le relative modificazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tal fine anche la votazione espressa nella prima seduta.

Art. 70 – Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto e le relative modificazioni sono affisse all'Albo Pretorio dell'Ente Locale per quindici giorni consecutivi e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione ed inviati al Ministero dell'Interno per essere inseriti nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Lo Statuto e le relative modificazioni entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro affissione all'Albo Pretorio del Comune. Dell'avvenuta affissione è data comunicazione per estratto a cura dell'Ente nel Bollettino Ufficiale della Regione.